



COMUNE DI VERGATO

Città Metropolitana di Bologna

Il Sindaco

Prot. n. 05414.2020
Ordinanza n. 23.2020

Vergato (Bo), 14 Maggio 2020

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, in particolare della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, e della zanzara *Culex spp*;

Considerato che anche in Italia nel periodo compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da *Chikungunya* e che nell'anno 2018 si sono verificati numerosi casi di *West Nile* in Europa, e l'Italia è risultata essere il paese maggiormente interessato da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo incombente di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del *Servizio Sanitario pubblico* relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare stesse agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larviciidi;

Evidenziato inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larviciidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che comporta un impatto non trascurabile e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, su indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente competente, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larviciidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommistri, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente Ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale e che in particolare la Regione Emilia Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici

provvedimenti ed ha messo a disposizione il materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute sul sito di riferimento www.zanzaratigreonline.it

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente Provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- la Legge n. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- le Legge Regionale n. 19 del 04.05.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica";
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i cittadini e a tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza, fino al giorno 31 Ottobre 2020, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e qualunque altro contenitore non eliminabile, comprese fontane e piscine non in esercizio, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larviciidi;
6. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a n. 5 giorni;
7. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro n. 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida. In alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

- che i trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge e dalle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare" consultabili sul sito www.zanzaratigreonline.it
- in particolare:
 - di effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino;

- di evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- di accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- di non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno n. 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- di coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- di non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- di far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- di evitare, se nell'area sono presenti orti, il consumo di frutta e verdura per almeno n. 3 giorni o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo. Si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;
- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 24.11.1981, dal Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e dalla Legge Regionale n. 21 del 28.04.1984;
- per la violazione delle norme previste dalla presente Ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00);
- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;

DISPONE

- che il presente Provvedimento entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza:
- il Servizio di Polizia Locale;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL);
- ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

COMUNICA CHE

contro il presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" è possibile ricorrere:

- entro n. 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR);
- entro n. 120 giorni dalla notifica tramite ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Argentieri Giuseppe